



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 2 - CONTABILITÀ GENERALE E RISORSE UMANE

Determinazione

n. 1552 del 23/10/2018

OGGETTO: RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1388 DEL 25/09/2018

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018 - 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determinazione dell'area 8^ n. 1388 del 25/09/2018 “Revoca in autotutela delle determinazioni n. 145 del 31/12/2013, n. 163 del 31/12/2014, n. 228 del 31/12/2015, n. 219 del 29/12/2016 e n. 353 del 27/12/2017”, con la quale si dà mandato al Servizio Risorse Umane per il recupero delle somme indebitamente erogate per prestazioni lavorative effettuate in occasione di festività infrasettimanali per gli esercizi 2013/2017 in contrasto con la giurisprudenza prevalente (“*al personale turnista che rende la propria prestazione lavorativa in giorno festivo infrasettimanale spetti solo il compenso previsto dall'art. 22, comma 5, seconda alinea del CCNL del 14.9.2000 - maggiorazione del 30% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) del medesimo CCNL, sostituito oggi dall'art. 10 del CCNL del 9.5.2006 -, con esclusione di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del suddetto compenso, anche di un riposo compensativo equivalente alla festività infrasettimanale non goduta, in quanto ipotesi non contemplate, né consentite dalla disciplina contrattuale. I contenuti della citata sentenza n. 1102/2013 della Corte di Appello di Milano sono noti. Tuttavia, preme sottolineare che le indicazioni applicative suesposte trovano conforto in diverse pronunce della Corte di Cassazione intervenute sul tema (v. sentenze n. 8458/2010, n. 28888/2012 e n. 22799/2012), nonché nella giurisprudenza di merito (v. sentenze del 3.10.2013 del Tribunale di Napoli e quella n. 949/2011 della Corte di Appello di Firenze)*”.);

Visti gli articoli 2033 e successivi del Codice Civile relativi alla ripetizione dell'indebito, applicabili alla fattispecie in parola, in quanto la posizione dell'Amministrazione si qualifica come diritto soggettivo alla restituzione, collegato ad un credito derivante dal rapporto di lavoro;

Dato atto che al personale della Polizia locale non è stata erogata alcuna maggiorazione del 30% per le prestazioni lavorative di cui trattasi;

Rilevato, inoltre, che per l'anno 2017 non si è proceduto al pagamento della suddetta indennità;

Dato atto che la ripetizione dell'indebito deve necessariamente riferirsi soltanto alle somme effettivamente percepite in eccesso, e quindi al netto delle ritenute fiscali e previdenziali;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Considerato che, pertanto, le somme oggetto di restituzione, depurate delle ritenute fiscali e previdenziali, ammontano a € 28.809,93;

Rilevato che le somme spettanti per maggiorazione ammontano ad € 13.226,63;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere al recupero delle somme erroneamente erogate, nel rispetto del dettato normativo e dell'orientamento pacifico della giurisprudenza del Consiglio di Stato, consentendo, una restituzione rateale in massimo cinque rate;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii..

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi.

DETERMINA

1. Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di procedere, alla luce della normativa e giurisprudenza richiamata in narrativa, al recupero delle somme indebitamente corrisposte, nel periodo 2013-2016, per festività infrasettimanali, secondo l'allegato prospetto, nei confronti dei dipendenti elencati per € 28.809,93, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali;
3. Di liquidare la somma di € 13.226,63, per maggiorazione del 30% per lavoro prestato in giornata festiva, nel periodo 2013-2017, in favore dei dipendenti dell'allegato prospetto;
4. Di dare atto che la somma netta da recuperare è di € 15.583,30 e che nei confronti di coloro che sono ancora dipendenti dell'Ente si procederà al recupero effettuando le trattenute sull'ammontare dello stipendio mensile, con una restituzione rateale di massimo cinque rate.

Li, 23/10/2018

IL RESPONSABILE
Francesca Capriulo
(atto sottoscritto digitalmente)